



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

- VISTO l'art.14 comma 2 del D.L.L. 23.11.1944 n.382, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;
- VISTO l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537 e gli artt. 7 e 14 del D.L.L. 23.11.1944, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo;
- VISTO l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537, e la L. 10.6.1978 n.292, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare, su delega del Consiglio Nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi del succitato art. 14 comma 2 del D.L.L. 382/1944;
- VISTO l'art.2 della L. 3.8.1949 n.536 che disciplina la sospensione per morosità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale.

Art. 2 - Funzione dei contributi

1. I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio Nazionale per garantire l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali ex art.14 comma 2 del D.L.L. 23.11.1944 n.382.

Art. 3 - Obbligatorietà

1. Il contributo al Consiglio Nazionale è obbligatorio ed è dovuto annualmente, intendendosi per anno il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

Art. 4 - Misura della contribuzione

1. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori determina, entro il 30 ottobre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento. La riscossione del contributo è operata dal Consiglio dell'Ordine territoriale ai sensi dell'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537, e della L. 10.6.1978 n.292.



2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consigliere Tesoriere comunica ai singoli Consigli degli Ordini territoriali la misura del contributo relativa all'anno successivo posta a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali.

Art. 5 - Adempimenti da parte dei Consigli degli Ordini territoriali

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun Consiglio dell'Ordine invia al Consiglio Nazionale il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi ed il numero delle quote di spettanza riferiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, segnalando i casi di nuove iscrizioni, sospensioni e cancellazioni disposte nel corso dell'anno precedente.

Art. 6 - Riscossione

1. I Consigli dei singoli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi determinato ai sensi dell'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537, provvedono alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.14 comma 2 del D.L.L. 23.11.1944 n.382, nella misura stabilita dallo stesso Consiglio Nazionale ed ai sensi dell'art.4 del presente regolamento.

2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art.7 del presente regolamento.

3. Le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme dovute sono a carico degli Ordini territoriali.

Art. 7 - Aspetti gestionali e contabili

1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

2. I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi dell'anno di competenza per conto dello stesso in tre rate, la prima pari al 60% del contributo spettante entro il termine del 31 maggio, la seconda pari al restante 40% entro il 31 ottobre oltre alle quote già riscosse dei nuovi iscritti fino a tale data. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo i Consigli degli Ordini provvedono, altresì, a versare al Consiglio Nazionale le somme riscosse nel corso dell'anno precedente relative alle quote di competenza del Consiglio Nazionale versate dai nuovi iscritti nel periodo 1° novembre-31 dicembre.

Gli Ordini dovranno specificare a quale anno si riferisce l'incasso di eventuali residui.

3. I Consigli degli Ordini dovranno anche inviare entro il 31 gennaio al Consiglio Nazionale, contestualmente alla comunicazione di cui all'art.5 del presente regolamento, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti al 31 dicembre dell'anno precedente, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei procedimenti avviati nei loro confronti, con la relativa data di adozione.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi

1. Ai sensi dell'art. 2 della L. 3.8.1949 n.536, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla sanzione della sospensione senza limiti di tempo.



2. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.

3. Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento, il Consiglio dell'Ordine, stante la persistente morosità e il persistente venir meno del dovere di collaborare con l'Ordine, potrà deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina, che valuterà in autonomia ed indipendenza la sussistenza o meno di violazioni deontologiche ed il rispetto del testo del vigente codice deontologico.

4. Il Consiglio Nazionale, per il recupero della propria parte, non può attivare nessuna azione diretta nei confronti dell'iscritto, essendo unico creditore il Consiglio territoriale.

5. Il Consiglio territoriale non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso l'obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi.

Art. 9 - Mancato versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale

1. Il mancato versamento da parte dei Consigli degli Ordini entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza di tutte le quote di spettanza del Consiglio Nazionale, rimosse nel corso dell'anno precedente ai sensi del presente regolamento, costituisce inadempimento ai sensi dell'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537. A tal fine, il Consiglio Nazionale diffida il Consiglio territoriale ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Nazionale darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ex art.8 del D.L.L. 23.11.1944 n.382. Rimane la facoltà del CNAPPC di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato rispetto agli Ordini territoriali e da essi non versato.

2. Il Consiglio Nazionale si riserva la facoltà di non avviare la segnalazione dell'inadempimento nei confronti dei Consigli degli Ordini qualora essi dimostreranno di:

- aver comunque aperto, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, procedimento disciplinare ai fini dell'irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti per l'anno di competenza, nonché di aver eventualmente emesso il provvedimento conseguente a quanto previsto all'art.8, comma 3;
- di aver regolarmente versato tutte le quote previste dall'art. 7 ad esclusione di quelle del punto precedente.

3. Ai Consigli degli Ordini territoriali per i quali sia stata avanzata al Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 1 del presente articolo, la segnalazione di cui all'art.8 del D.L.L. 23/11/1944 n.382, è inibita la possibilità di partecipare alle attività della Conferenza degli Ordini territoriali, nonché di richiedere il patrocinio e contributo economico per l'organizzazione di eventi formativi, o ospitare eventi con la partecipazione del CNAPPC.

Art. 10 - Inesigibilità del contributo

1.L'Ordine potrà verificare la sussistenza di cause di inesigibilità del contributo relativo alla quota di propria competenza.



2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, il Consiglio dell'Ordine territoriale potrà dichiarare il proprio credito inesigibile. Della relativa delibera il Consiglio Nazionale prenderà atto e valuterà l'eventuale inesigibilità della quota di sua competenza con i criteri che, in via esemplificativa e non esaustiva, sono i seguenti:

- a) decesso dell'iscritto e documentata imperseguibilità degli aventi causa;
- b) documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
- c) documentata antieconomicità dell'azione di recupero;
- d) accertata nullatenenza;
- e) accertata prescrizione.

Art. 11 - Disciplina transitoria per la regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse

In via transitoria, ed al fine di regolarizzare le posizioni debitorie pregresse, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

1. Il termine fissato dall'art. 7.3, al 31 gennaio di ciascun anno, viene fissato al 28 febbraio;
2. Entro il 30 aprile 2017, i Consigli degli Ordini territoriali dovranno regolarizzare tutte le posizioni debitorie maturate nei confronti del Consiglio Nazionale e relative alle quote degli anni 2016 e precedenti attraverso dei piani di rientro sostenibili;
3. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la data prevista dal comma 1 del presente articolo, un apposito elenco, distinto per anno di competenza, contenente sia i nominativi degli iscritti inadempienti sia il numero e l'importo delle quote non riscosse, con specifica dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti morosi, con la relativa data di assunzione;
4. Per gli iscritti morosi, di cui non sia dimostrata l'adozione di provvedimenti disciplinari, fermo restando quanto disposto dall'art.8 comma 2 del presente regolamento, le rispettive quote dovranno essere versate al Consiglio Nazionale entro e non oltre la data del 30 aprile 2017.
5. Nei confronti dei Consigli degli Ordini che a tale data risulteranno ancora inadempienti alle disposizioni del presente regolamento si applicheranno le procedure di cui al precedente art.9.

Art. 10 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento per la riscossione dei contributi entra in vigore il 01 gennaio 2017.